

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1383/96 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (**),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 (**), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1383/96 della Commissione (*) ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, prorogare la gara in questione; che occorre quindi modificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1383/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1383/96 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
 (**) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
 (*) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
 (**) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.
 (*) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 17.

«3. La gara è indetta fino al 31 ottobre 1996. Fino a tale data si procede a gare settimanali, le cui quantità e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.»

2) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di Ceuta, Melilla o di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede a Ceuta, Melilla o in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di Ceuta, Melilla o di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra luglio 1996 e febbraio 1997. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;

— sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.